

Provincia di Biella

Determinazione Dirigenziale 22 settembre 2011 n. 2.421: concessione preferenziale di derivazione d'acqua sotterranea ad uso Domestico, mediante un pozzo ubicato in Comune di Castelletto Cervo, assentita al Sig. Fasano Giorgio. Pratica n. CASTELLETTO CERVO 3.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

(omissis)

determina

di identificare come Richiedente il Sig. Fasano Giorgio (omissis). Di approvare il disciplinare di concessione sottoscritto il 06-09-2011 dal Richiedente, relativo alla derivazione d'acqua in oggetto, costituente parte integrante della presente determinazione e conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale di Biella. Di rilasciare al Richiedente la concessione in oggetto con le modalità stabilite dal disciplinare. Di dare atto che: l'Amministrazione concedente è tenuta sollevata e indenne da qualsiasi danno alle persone e alle cose nonché da ogni molestia reclamo o azione che potessero essere promossi da terzi in seguito al rilascio della concessione. La concessione è accordata salvi e impregiudicati i diritti di terzi, subordinatamente all'osservanza di tutte le disposizioni di Legge e dei regolamenti vigenti e particolarmente alle disposizioni speciali sulle acque sotterranee (omissis).

Il Dirigente del Settore

Giorgio Saracco

Estratto Disciplinare di concessione n. 2.246 di Rep. del 06 settembre 2011

Art. – 7 – Condizioni particolari cui dovrà soddisfare la derivazione

La concessione è accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti prescrizioni:

l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano nè dovrà causare un eccessivo depauperamento della falda interessata; in caso di accertate interferenze o anomalie nell'andamento della falda l'Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione. E' fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali alle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali. È fatto obbligo al titolare di provvedere ad intervalli di 5 anni a decorrere dal 2016 alla verifica della funzionalità dell'opera tramite videoispezione e prova di portata. (omissis)

La presente concessione viene rilasciata in deroga, ai sensi dell'art. 4 comma 2 della L.R 30 aprile 1996 n° 22 e pertanto, la stessa perderà ogni efficacia nel caso in cui, alternativamente alle acque captate, si rendessero disponibili, qualitativamente e quantitativamente acque superficiali o di falda freatica (omissis). La concessione è altresì accordata a condizione che, sotto pena di decadenza della medesima, si metta in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali. In caso di dismissione e chiusura del pozzo, per volontà del Concessionario, per cause di forza maggiore o per disposizioni delle Autorità competenti, verrà a cessare la servitù disposta all'art. 3 dell'atto di divisione rep. 20078 del 30-04-2008 a rogito notaio Massimo Cagnacci di Casale Monferrato.

Biella, 30 agosto 2012.

La Responsabile del Servizio
Annamaria Baldassi